

# Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi

**Modifica del 6 luglio 2000**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per la posa di ponteggi allegato al decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1999<sup>1</sup>, sono dichiarate d'obbligatorietà generale<sup>2</sup>:

*Art. 17 cpv. 1      Salario*

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° aprile 2000, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 17 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2000 e ha effetto sino al 30 settembre 2001.

6 luglio 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>1</sup> FF 1999 8667 e 8668

<sup>2</sup> Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'EDMZ, 3003 Berna.